



COMUNE DI PADOVA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Servizio Politiche Abitative – Ufficio Contributi

CONTRIBUTO FONDO LOCAZIONE 2015

(contratti di locazione anno 2014)

BANDO COMUNALE

Comune di Padova
Protocollo generale: **INTERNO**

0296223 09/11/2015

Classificazione: 2015 - 7.14



UOR: Settore Servizi
Sociali

RACCOLTA DOMANDE

dal 09 Novembre 2015 al 15 Dicembre 2015

Sulla base dei criteri contenuti nella DGRV n. 1210 del 15 Settembre 2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0719 del 27/10/2015 è indetto il bando per l'erogazione dei contributi dal Fondo di locazione anno 2015 (con riferimento ai contratti di locazione dell'anno 2014) risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2, e 9 dicembre 1998 n. 431 (esclusi quindi alloggi di ERP, alloggi in concessione con applicazione dei criteri ISEE, di servizio e quelli a uso foresteria, a meno che non rispettino quanto previsto dalla L. 431/98 in materia di registrazione e durata contrattuale e non vincolino la durata del contratto di locazione alla durata del contratto di lavoro).

I contratti di affitto relativi all'anno 2014, per i quali vengono richiesti i contributi, devono essere riferiti ad alloggi occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

I contratti non devono essere stipulati tra parenti e affini entro il secondo grado.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2014.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per contratti di locazione vigenti nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. Nel caso di domande multiple, presentate cioè dallo stesso nucleo più volte, nello stesso o in diverso punto di raccolta, tutte le domande saranno escluse anche se valide.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che:

- a. siano residenti nel Comune di Padova al momento della presentazione della domanda;
- b. abbiano avuto nell'anno 2014 la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto;
- c. siano (o siano stati) titolari di contratti di locazione in corso di validità per l'anno 2014 ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2, e 9 dicembre 1998 n. 431 a titolo di residenza principale o esclusiva. I contratti non devono essere stipulati tra parenti e affini entro il secondo grado;
- d. siano titolari di contratti relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente) purché la quota complessiva di possesso da parte del nucleo familiare sia inferiore al 50% oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale criterio non si applica nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- f. abbiano una condizione economica con ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) non superiore a € 13.000,00;

- g. se stranieri extracomunitari, siano in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e successivi D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito dalla L. 24 luglio 2008 n. 125) e L. 15 luglio 2009 n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- h. se stranieri extracomunitari, abbiano residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni in Italia o 5 anni nella Regione del Veneto, come previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente);
- i. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- j. non abbiano una situazione economica in cui il canone annuo incida sul valore ISEfsa in misura inferiore al 18%;
- k. non abbiano una situazione in cui il canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone stesso risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente *incongrua*. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse al riparto, per il 50% dell'importo ammissibile con contributo regionale e per il 50% con contributo comunale. Sarà eseguita una verifica approfondita sui singoli casi in sede di controllo con gli strumenti all'uopo utilizzabili sulla veridicità delle domande e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prioritariamente nei confronti delle domande risultate incongrue a seguito dell'applicazione dei criteri regionali;
- l. siano titolari di locazioni il cui canone annuo non superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune;
- m. abbiano avuto un alloggio la cui superficie netta non sia superiore del 200% della superficie ammessa. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a tre componenti; detto valore è aumentato di 5 mq per ogni ulteriore componente.

Indicazioni per l'accoglimento della domanda

Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, inclusi nel contratto di locazione, ai fini della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento per ciascuna domanda.

La domanda è ammissibile per il numero dei mesi del 2014 per i quali erano soddisfatti i requisiti indicati.

Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta contributo, per l'anno 2015, in altra Regione.

I richiedenti sono consapevoli che il Comune potrà trattenere il contributo erogato o parte di esso in caso di morosità nei confronti del Comune stesso, dell'ATER (per alloggi locati ai sensi della L. 431/1998) o di altri proprietari che segnalassero in tempo utile la morosità per l'opportuna liquidazione ai creditori.

Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa)

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, in tutto o in parte, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito.

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto). Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta e si detrae il contributo dichiarato fra i redditi nella DSU.
- D. ISEefsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 40% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria situazione economica rappresentata dall'ISEefsa. La percentuale di canone sopportabile parte da zero per un ISEefsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere linearmente e proporzionalmente in modo che a 14.000,00 corrisponda il 35%. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiore arrivando fino al 40%;
- A. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014;
- C. L'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di membri superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 15.000,00 euro;
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa, si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di membri superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEefsa). Per chi ha un ISEefsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 20% per ISEefsa pari 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiore;
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

L'elaborazione dell'ammontare dei contributi, sulla base della documentazione presentata dai richiedenti, viene fatta con programma informatico gestito dalla ditta Clesius incaricata dalla Regione del Veneto.

Modalità di erogazione del contributo

- Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o si provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili e quindi la percentuale di pagamenti risulti inferiore al 20% verrà redatta una graduatoria ordinata in ordine inverso all'affitto non sostenibile per erogare almeno il 20% dell'importo ammesso a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento .
- Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore a € 50,00.
- In caso di decesso del beneficiario, purchè avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal

delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, il contributo sarà revocato.

- **A conclusione del procedimento, l'accoglimento della domanda viene comunicato contestualmente alla liquidazione; l'elenco degli aventi diritto e degli esclusi è pubblicato nel portale Padovanet e nell'Albo Pretorio del Comune. L'esclusione dal contributo non viene comunicata, a meno che non sia sanabile con integrazione di documenti.**
- Il contributo sarà liquidato secondo le modalità segnalate dal richiedente al momento della presentazione della domanda o tramite assegno non trasferibile o tramite accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN. **I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, recapiti telefonici o IBAN con comunicazione scritta.**
- I contributi non andati a buon fine (per modifiche IBAN, cambi di residenza, mancato cambio dell'assegno, ecc) saranno nuovamente liquidabili solo entro il termine di sei mesi dalla data di liquidazione.

Termini e modalità per la presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate
dal 09 Novembre 2015 al 15 Dicembre 2015
esclusivamente presso i seguenti C.A.A.F.

- ◆ **C I S L**
Piazzetta Conciapelli, 7-11 Tel. N. Verde 800015275 - 049/8753629
Zona Ind. – Via Uruguay, 57 Tel. 049/8701176
Via Zanchi, 24 Tel. 049/601277
- **C G I L**
Via Longhin, 117 CUP 049/7808208
Via Riello, 4 “
Via Duprè, 3 “
Via Forlanini, 8 “
Via Giuzza, 43 “
- **SAC S.r.l. – U I L**
Piazza De Gasperi, 32/Sc B Tel. N. Verde 840503000 - Tel. 049/8761755
- **C I A**
Via Longhin 25 Tel. 049/8073032
- **ACLI**
Via Buonarroti, 151 Tel. 049/8176935
Via Vescovado, 31/33 Tel. 049/8771714
- **CAF di Base,**
via Cavallotti 2 Tel. 049/692171
via Loredan, 22/A Tel. 049/680538

Chi volesse prendere visione del bando e delle relative istruzioni può rivolgersi a:

- l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Moroni – da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
- Gli URP di Quartiere i cui giorni e orari di apertura sono consultabili nel sito del Comune di Padova;

o consultare il sito INTERNET del Comune di Padova: <http://www.padovanet.it>

Documentazione

Il richiedente deve presentarsi con valido documento di riconoscimento presso i C.A.A.F. abilitati, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

1. copia dichiarazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) presentata nell'anno;
2. attestazione ISEE;
3. contratto/i di locazione registrato/i;
4. superficie netta dell'alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore;
5. bollettini dei canoni relativi al 2014;
6. versamenti delle spese condominiali o di riscaldamento corrisposti nel 2014;
7. nel caso di cittadini extracomunitari, permesso o carta di soggiorno e se scaduti, copia della richiesta di rinnovo, di tutti i componenti del nucleo;
8. nel caso di cittadini di Stati terzi, certificato storico di residenza (residenza in Italia da almeno dieci anni o in Veneto da almeno cinque anni come previsto dalla L. 133/2008, art. 11, comma 13)
9. elenco dei documenti presentati.

Prima di apporre la firma il richiedente è tenuto a controllare la corrispondenza dei dati inseriti nella domanda con quelli dichiarati o presentati; è tenuto a controllare altresì e a sottoscrivere l'elenco dei documenti presentati.

L'Amministrazione Comunale non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

Al termine della registrazione informatica dei dati, sarà rilasciata al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda.

Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:
I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
Titolare del trattamento è il Comune;
Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Clesius - Anci SA - Clesiusnet e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Responsabile del procedimento dott. Fernando Schiavon

Ufficio di riferimento : Settore Servizi Sociali – Servizio Politiche Abitative - via Tommaseo, 60
orari: lunedì e mercoledì ore 10.00-12.00 e giovedì ore 15.15-17.15 tel. 049-8204351

Padova, 05 Novembre 2015

F.to Il Capo Settore Servizi Sociali
Dr. Fernando Schiavon